



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 27/11/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 27 ottobre 2014, n. 342

“PSR 2007-2013 - Misura 122 Azione 1 “Miglioramento dei boschi esistenti produttivi” - Comune di Laterza. - Proponente: Soc. Agr. F.lli Petrera S.S. Valutazione di Incidenza. ID\_4782.

L'anno 2014 addì 27 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ha adottato il seguente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia” - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il vigente Piano di gestione del SIC “Area delle Gravine”, approvato con Deliberazione della

Giunta Regionale 15 dicembre 2009, n. 2435 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del 11-01-2010);

VISTA la D.G.R. 2250/2010;

VISTA la Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia

VISTO l'art. 23 (progetti finanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": 1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

PREMESSO che:

la Società proponente con nota acquisita al prot. n. AOO\_089/08/08/2013 n. 7982 trasmetteva la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza riconducibile al livello 1 (screening) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006;

l'Ufficio scrivente, con nota prot. n. AOO\_089/27/08/2013 n. 8143 rilevando che l'area di intervento era interamente ricompresa nel SIC - ZPS "Area delle Gravine" e nella Zona 1 del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", invitava la Società proponente a trasmettere anche al suddetto Ente, qualora non già ottemperato, la documentazione necessaria alle valutazioni di competenza espresse ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" con nota n. 52174 dell'11/09/2013, acquisita al prot. n. AOO\_089/03/10/2013 n. 9308, richiedeva alla Società proponente integrazioni e chiarimenti;

l'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" con nota n. 6749 del 31/01/2014, acquisita al prot. n. AOO\_089/14/02 /2014 n. 1639, trasmetteva il proprio parere espresso ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;

l'Ufficio scrivente con Determinazione dirigenziale n. 76 del 06/03/2014, trasmessa con nota prot. AOO\_089/13/03/2014 n. 2577, sulla scorta del predetto parere dell'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e di altre considerazioni riportate in detto provvedimento dirigenziale, ritenendo che potessero sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, richiedeva l'attivazione della procedura di valutazione appropriata;

il proponente, con nota depositata il 26/06/2014 e acquisita al prot. n. AOO\_089/07/07/2014 n. 6382, presentava istanza volta a sottoporre alla fase di valutazione appropriata l'intervento in oggetto;

l'Ufficio scrivente, con nota prot. n. AOO\_089/08/08/2014 n. 7461, comunicava, ai sensi dell' art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che avrebbe provveduto ad adottare formale provvedimento di rigetto della citata istanza - rammentando al proponente la facoltà di presentare le proprie osservazioni - sulla base di quanto delle argomentazioni che si riportano testualmente:

1. come affermato nella "Valutazione di incidenza appropriata" "(...) la presenza della macchia è da considerarsi come un processo dinamico di evoluzione del bosco per degradazione antropica, dovuta essenzialmente al pascolo eccessivo e ai tagli irrazionali avvenuti nel passato" e che "(...) il bosco non viene tagliato da circa 30 anni e che ad oggi esso viene utilizzato per il pascolo degli animali";
2. la documentazione integrativa trasmessa non consente di superare il giudizio negativo, espresso dall'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" con nota n. 6749 del

31/01/2014 nel quale, con riferimento alle condizioni orografiche dell'area di intervento, si afferma che esse "(...) influenzano la pedologia e quindi la componente edafica: nei terreni più profondi la competizione si risolve in favore della componente arborea, in quelli più superficiali, rocciosi, in pendenza o esposti, la competizione favorisce la componente arbustiva, e ciò accadrebbe comunque a prescindere da altri fattori di pressione (pascolamento eccessivo). Un intervento di contenimento sulla macchia mediterranea finalizzato alla promozione della componente arborea non otterrebbe i risultati sperati nel lungo periodo, proprio a causa delle difficili condizioni edafiche determinate dall'orografia del territorio, la quale determina le cenosi in funzione delle condizioni stagionali. Quindi l'intervento di contenimento della componente arbustiva su tutta la superficie non lo si ritiene congruo per le finalità previste (omissis). Si rammenta che tale giudizio è stato condiviso dall'Ufficio scrivente già nella citata Determinazione dirigenziale n. 76/2014;

3. l'eventuale effetto incrementale esercitato dal taglio della vegetazione arbustiva a vantaggio della componente arborea rischia di essere vanificato ulteriormente dall'aumento del carico di bestiame che sarebbe esercitato nelle particelle oggetto di intervento, nel caso in cui fosse realizzato il progetto presentato dalla medesima Società nell'ambito della Misura 121 "Ampliamento ed ammodernamento di azienda agricola zootecnica" nel quale si prevede, tra l'altro, "(...) di incrementare il numero dei capi allevati dagli attuali n. 300 a n. 1000, di cui almeno 500 in lattazione", e assoggettato a Valutazione di incidenza appropriata dall'Ufficio scrivente con Determinazione dirigenziale n. 92 del 21/03/2014;

4. anche nell'elaborato "Valutazione di incidenza appropriata" non è precisata l'intensità del diradamento espressa in termini di area basimetrica;

la Società proponente, con nota depositata l'08/08/2014 e acquisita al prot. n. AOO\_089/19/09 /2014 n. 8169, presentava le proprie controdeduzioni ai motivi ostativi rappresentati dall'Ufficio scrivente allegando il provvedimento di diniego espresso dal SUAP del Comune di Laterza in data 30/6/2014 (rif. pratica SUAP n. 132/2013) relativo al progetto di ampliamento di azienda agricola - zootecnica esistente, già oggetto di valutazione espressa dallo scrivente Ufficio con la citata Determinazione dirigenziale n. 92/2014. In dette controdeduzioni è stato evidenziato, tra l'altro, quanto segue:

1. con riferimento alle condizioni di degrado del bosco e agli interventi selvicolturali, descritte nella documentazione pervenuta, e richiamate negli atti dello scrivente Ufficio, è stato precisato che "(...) il pascolo ha favorito il degrado sia perché veniva immesso nel bosco prima che la vegetazione arborea raggiungesse un'altezza tale da non poter più subire i danni provocati dal morso dell'animale sia per l'eccessivo numero di capi che venivano fatti pascolare". Pertanto, "(...) all'intervento selvicolturale che si propone oggi dovrà seguire un lungo periodo di interdizione al pascolo dell'area di taglio (omissis)". "Si precisa inoltre che la stessa ditta ad oggi, considerando che il progetto relativo alla realizzazione della stalla è stato respinto, sta valutando l'ipotesi di vendere gli animali";

2. "(...) l'intervento di contenimento della vegetazione non sarà effettuato su tutta la superficie particellare". "Le superfici decurtate corrispondono in parte ad aree agricole (complessivamente circa 6 ha), in parte ad aree rocciose e poco fertili ove è stata riscontrata esclusivamente la componente arbustiva (complessivamente circa 3 ha)" (omissis) "(...) l'intervento di miglioramento proposto ha l'obiettivo di accelerare i processi dinamici di evoluzione verso una cenosi stabile. Si prevede, infatti, che attraverso il contenimento degli arbusti di Ilatro comune e Lentisco, che esercitano una concorrenza elevata in termini di approvvigionamento idrico e nutrizionale nei confronti delle piante di quercia, i polloni reagiranno attraverso un incremento longitudinale e diametrico. L'intervento di contenimento della vegetazione arbustiva risulta inoltre tecnicamente necessario al fine di effettuare il taglio di diradamento fitosanitario su ceduo invecchiato e la tramarratura delle ceppaie intristite. L'elevata densità di Lentisco e Phyllirea in corrispondenza delle ceppaie di quercia impedisce il raggiungimento delle ceppaie di Fragno oggetto del taglio fitosanitario";

3. relativamente al paventato aumento del carico di bestiame che sarebbe esercitato nelle particelle oggetto di intervento, nel caso in cui fosse realizzato il progetto presentato dalla medesima Società nell'ambito della Misura 121 "Ampliamento ed ammodernamento di azienda agricola zootecnica", è stato

precisato che “(...) il progetto relativo alla Misura 121 “Ampliamento ed ammodernamento di azienda agricola zootecnica” è stato respinto e pertanto non ci sarà alcun aumento di numero di capi allevati”;

4. “L’intensità di taglio, ricavabile dai dati auxometrici riportati nella Relazione Tecnica di miglioramento boschivo allegata alla richiesta di parere Vinca, è pari al 18% dell’area basimetrica del popolamento arboreo”;

ciò premesso, si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e le controdeduzioni depositate, ad illustrare le risultanze della relativa istruttoria

#### Descrizione degli interventi

Gli interventi di seguito descritti sono stati proposti partendo dalle condizioni del bosco, costituito in prevalenza da fragno, che è definito come “un ceduo invecchiato in cattive condizioni vegetative a causa della notevole concorrenza esercitata dalla vegetazione arbustiva” e “(...) in gravi condizioni di degrado a causa dell’eccessivo pascolamento avvenuto nel passato e del terreno poco profondo”. Ragion per cui gli interventi proposti consistono nelle seguenti operazioni:

1. intervento di taglio moderato della vegetazione arbustiva nelle aree in cui questa esercita concorrenza sulla vegetazione arborea;
2. nelle aree a maggiore densità dello strato arboreo si prevede il taglio dei polloni soprannumerari, la riceppatura oltre al taglio di tramarratura e di succisione delle ceppaie intristite;
3. ripristino della viabilità esistente al fine di consentire un facile accesso ai mezzi antincendio;
4. recinzione in rete metallica delle aree più degradate al fine di impedire l’accesso dei cinghiali;

#### Descrizione del sito di intervento

L’area di intervento, le cui caratteristiche sono state sopra richiamate, è estesa ha 48,42 ed è ubicata nelle particelle 2, 3, 4, 29, 34, 35, 37, 38, 43 e 44 del foglio 113 del Comune di Laterza ed è interamente ricompresa nella zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” nonché nel SIC-ZPS “Area delle Gravine” caratterizzato, secondo la scheda Bioitaly1, dalla presenza dei seguenti habitat individuato dalla Direttiva CEE/92/43: Querceti di *Quercus trojana*, Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (\*), Versanti calcarei della Grecia mediterranea, Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, Grotte non ancora sfruttate a livello turistico, Foreste di *Quercus ilex*, Formazioni di *Euphorbia dendroides*.

---

1

<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr007ta.htm>

(\*) Habitat definito prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Relativamente alla classificazione da P.U.T.T./P dell’area di intervento ed il sistema vincolistico, si rilevano:

- ATE di valore “B”;
- ATD vincolo idrogeologico;
- ATD “Biotopo - Sito naturalistico”: Lama Guadella Piccola, Gravina di Montecamplo;
- ATD “Bosco”;
- ATD “Bosco buffer”;
- ATD “Macchia”;
- ATD “Vincoli faunistici”: Zona a gestione sociale “Laere”

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti

paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013 e pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013, si rileva la presenza di:

6.1.2 - Componenti idrologiche

- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico;

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Bosco

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale "Terra delle Gravine")

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC - ZPS "Area delle Gravine")

6.3.1 - Componenti culturali e insediative

- UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - stratificazione

6.3.2 - Componenti dei valori percettivi

- UCP - Coni visuali

Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino

Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine

considerato che:

- a seguito del citato provvedimento di diniego reso dal SUAP di Laterza la Società proponente non procederà all'ampliamento dell'azienda agricola che avrebbe determinato un aumento del numero degli animali allevati e, di conseguenza, viene meno il possibile impatto cumulativo generato dall'incremento del carico di bestiame nel bosco oggetto di intervento e i predetti lavori selvicolturali;

- sono state fornite ulteriori informazioni relative alle modalità di esecuzione delle operazioni selvicolturali in progetto;

- nelle controdeduzioni è stata quantificata l'intensità del diradamento utilizzando come parametro l'area basimetrica. Tale dato non era stato fornito in nessun elaborato precedentemente trasmesso;

- la Provincia di Taranto, in qualità anche di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e il Comune di Laterza, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento;

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC "Area delle Gravine", cod. (IT9110003) si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto delle prescrizioni contenute nei pareri espressi dall'Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" (3, 4, 6 e 7):

1. gli interventi selvicolturali progettati sono realizzabili esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo;

2. non è ammesso il decespugliamento andante e, pertanto, lo strato arbustivo deve essere tutelato. Potranno essere tagliati esclusivamente gli esemplari che dovessero essere di intralcio alle previste operazioni di recupero delle ceppaie intristite e deperienti mediante taglio di tramarratura, succisione, taglio dei polloni soprannumerari ed eventuale riceppatura. La momentanea riduzione della densità dello strato arbustivo non potrà superare comunque il 10% della superficie totale;

3. le predette operazioni di decespugliamento non possono, comunque, interessare le piante di ginepro;

4. il pascolo dovrà essere interdetto negli anni successivi all'esecuzione delle previste operazioni selvicolturali nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;

5. ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento del vigente Piano di gestione del SIC "Area delle Gravine", l'Ente di Gestione può sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali;
6. utilizzo esclusivo delle piste di esbosco già esistenti e, in ogni caso, le stesse dovranno essere utilizzata a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiusa alla circolazione ordinaria. Dovrà essere inoltre ripristinato lo stato iniziale a chiusura lavori;
7. la recinzione così come proposta è in contrasto con il Piano di gestione del SIC - ZPS "Area delle Gravine". In alternativa può essere realizzata secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 4 del Regolamento del medesimo Piano di gestione: "Le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. È idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con quattro ordini di filo metallico plastificato";
8. l'intensità del diradamento, stimata sulla base del prelievo dell'area basimetrica, non potrà superare il valore del 18% dell'area basimetrica complessivamente stimata, così come riportato nelle controdeduzioni;
9. devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste;
10. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti;
11. rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro naturale evoluzione, nella misura di almeno 10 piante /ha, al fine di garantire la giusta dose di "legno morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
12. non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi;
13. i residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dal Servizio Foreste;
14. le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.
15. assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

- di esprimere parere favorevole per il progetto presentato nell'ambito della Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste” Azione 1 “Miglioramento dei boschi esistenti produttivi” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al soggetto proponente -: Soc. Agr. F.Ili Petrera S.S.;
- di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della misura 122 del Servizio Foreste, al Corpo Forestale dello Stato (Comando provinciale di Taranto), alla Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione provvisorio del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, al Comune di Laterza, al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
Ing. Antonello Antonicelli

---